

### **Pensioni: la rivalutazione parziale del Decreto Poletti è legittima**

La rivalutazione parziale delle pensioni definita con il decreto legge n. 65 2015 è legittima secondo la Corte costituzionale. È giunta il 24 ottobre la decisione della Consulta sulle censure di incostituzionalità sul decreto che ha restituito solo in parte ai pensionati gli importi risultanti dalla rivalutazione, che era stata bloccata nel 2012 e 2013 dal Governo Monti. Secondo i giudici costituzionali infatti la norma bilancia in maniera ragionevole i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica. Fonte Corte Costituzionale

### **Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017**

L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale. L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992, prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi. Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. L'INPS elenca le seguenti categorie. Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016 entro il 31 ottobre 2017. La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati. In alternativa l'interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce

Dichiarazione Reddittuale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2017 (dichiarazione redditi per l'anno 2016).

Fonte INPS

### **APE sociale: rivisti i requisiti di disoccupazione**

Buone notizie per i disoccupati che avevano richiesto l'Ape sociale e si sono visti negare la certificazione dall'INPS. L'istituto di previdenza, con il messaggio 4195 del 25 ottobre 2017 fornisce le nuove istruzioni sul requisito dello stato di disoccupazione ai fini dell'accesso all'APE sociale (l'anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi a carico dello Stato, riservato ad alcune categorie di lavoratori in difficoltà L.232-2016). Il Ministero del lavoro aveva comunicato infatti qualche giorno fa l'intenzione di ampliare l'interpretazione dei requisiti di accesso, anche in considerazione dell'elevatissimo numero di domande da parte di disoccupati respinte nella prima fase di analisi (terminata il 15 ottobre). Ne è risultato un esubero di risorse disponibili per il 2017, anche perché, come evidenziato dal direttore generale Di Michele, le domande di Ape sociale da lavoratori in stato di disoccupazione erano la grande maggioranza del totale. Le istruzioni INPS pubblicate a luglio sulla base del decreto ministeriale, prevedevano che potessero accedere all'Ape sociale solo i disoccupati che avevano esaurito la disponibilità della Naspi da almeno 3 mesi e non avevano svolto successivamente alcun lavoro occasionale né con contratto a termine.

Il messaggio del 25 ottobre invece specifica ora

- che di lavoro occasionale attraverso voucher, singolarmente inferiori a 6 mesi
- non si perde lo status di disoccupato, e si può accedere all'APE SOCIALE.

Vista la disponibilità dei fondi, le domande si possono ancora presentare entro il prossimo 30 novembre e le nuove direttive si applicheranno sia alle nuove richieste sia per le domande già inviate ma invia telematica. Il riesame non inciderà senza incidenza sulla data di decorrenza delle prestazioni (come chiarito dalle circolari INPS n.99 e 100 del 2017). Il nuovo indirizzo vale anche per le domande di anticipo pensionistico a quota 41 per i lavoratori precoci.

Fonte INPS

### **APE sociale: novità sui contributi versati all'estero**

Inizialmente esclusi, i contributi previdenziali versati per periodi di lavoro all'estero potrebbero essere rivalutati per l'APE sociale. L'importante novità è contenuta nel messaggio INPS n. 4170 del 24.10.2017 con oggetto "Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all'indennità di Ape sociale delle domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre

2017". L'istituto previdenziale ricorda che nella circolare n. 100 del 2017 per l'accesso all'Ape sociale era stato specificato che "Il requisito contributivo non poteva essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia". Dato però, che dalla prima fase di applicazione della norma è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati, il messaggio annuncia che: "Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017, l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia." Via libera quindi alle domande da parte di lavoratori inizialmente esclusi, mentre le richieste già inviate a partire dal 16 luglio 2017 saranno rivalutate. Si ricorda che il termine ultimo per le domande è fissato al 30 novembre 2017.

Fonte INPS

### **Accredito aspettativa per cariche elettive e sindacali: invio online**

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 153 del 24 ottobre 2017 in materia di accredito dei contributi per periodi di aspettativa per cariche elettive o sindacali. Viene comunicato in particolare che sul sito dell'Istituto è disponibile la nuova funzione telematica per l'invio della domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali nelle gestioni dei dipendenti privati. L'invio telematico della domanda diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2018.

Nel periodo transitorio fino al 31.12.2017, le domande potranno essere presentate:

- sia attraverso il canale telematico
- sia tramite PEC, raccomandata A/R o
- consegna diretta agli sportelli Inps, utilizzando i moduli AP121, AP122, AP123 e AP124 reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) seguendo il percorso: Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>Assicurato/Pensionato. Per poter accedere al servizio online, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo, di credenziali SPID, almeno di Livello 2, o di CNS.

Fonte INPS

## **Durc: necessaria l'iscrizione alle Casse Edili**

La CNCE Commissione nazionale delle Casse edili ha emanato un comunicato del 23 ottobre 2017, in cui, ricordando la recente normativa in materia (nota del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2015 e la riforma del codice degli appalti - D.Lgs. n.50/2016) ribadisce che le imprese edili e quelle che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell'Edilizia firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; Si richiede quindi alle Casse edili di sollecitare le imprese a diffidare dall'utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti. Inoltre ricorda l'obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile è stato ribadito da molte pronunce normative, di prassi e di giurisprudenza. Come previsto dal DM 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva, requisito necessario per il rilascio del Durc infatti deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da INPS e INAIL. Il comunicato conclude infatti che qualora il DURC sia chiesto da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, sarà segnalata l'irregolarità ai fini del rilascio del DURC online.

Fonte CNCE

## **Aspettativa di vita: l'Istat conferma l'aumento**

Sono stati diffusi ieri dall'Istat i dati relativi alla mortalità della popolazione italiana nel 2016 e sull'aspettativa media di vita. I dati confermano un aumento medio nel territorio nazionale di oltre 7 mesi. Ora, come previsto dalle riforme delle pensioni (Dini 2009 e poi Fornero 2011) il Governo dovrà emettere il decreto che fa scattare l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019. Si tratta di cinque mesi rispetto ai 66 e 7 mesi di oggi. Il collegamento automatico tra speranza di vita ed età per la pensione di vecchiaia era stato deciso per fronteggiare gli aumenti di spesa previdenziale connessi con la maggiore aspettativa di vita dei lavoratori. Come noto i sindacati e anche alcune forze politiche giudicano molto negativamente questo meccanismo e hanno chiesto inutilmente negli ultimi mesi al Governo di bloccare gli scatti automatici. Sia il ministro dell'economia che il presidente dell'Inps si sono detti nettamente contrari in quanto ritengono necessario garantire anche ai più giovani la possibilità di vedersi pagato un assegno previdenziale, anche se questo arriverà molto più tardi che per le generazioni passate.

Fonte ISTAT

## **Sisma: prorogati i termini per i versamenti INPS**

La ripresa dei versamenti INPS sospesi in Centro Italia per il sisma è stata spostata dal 30 ottobre al 31 maggio 2018. L'INPS ha pubblicato infatti il messaggio n. 4080 del

19 ottobre 2017, con il quale informa che, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018. I contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione ex art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017. Nella sospensione prevista dall'art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data dell'evento sismico. Per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l'importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell'evento sismico e il 30 settembre 2017. Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2017 riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato

### **Cumulo contributivo: per le Casse operatività ancora lontana**

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con circolare n. 9 del 18 ottobre 2017, ha fornito un'ampia panoramica in tema di cumulo gratuito dei periodi di contribuzione non coincidenti, in gestioni diverse, comprese le casse di enti previdenziali privati. Per il cumulo dei contributi versati si devono raggiungere i 20 anni totali e l'età prevista dalla Legge Fornero come chiarito dalla recente circolare INPS n. 140 2017, e l'istituto sarà valido per 4 diversi trattamenti e cioè: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità al lavoro e pensione di reversibilità. Viene sottolineato ad esempio che per la pensione di vecchiaia se la cassa professionale ha previsto un requisito anagrafico più alto di quello INPS (66 anni e 7 mesi per tutti a partire dal 2018), la parte di pensione relativa a quel periodo contributivo verrà erogata solo successivamente, al momento della maturazione del diritto. Per la pensione anticipata è indispensabile la cessazione dal lavoro sia dipendente che autonomo. In caso di eventi che diano diritto alla pensione di inabilità al lavoro, l'assegno sarà sempre unificato e i requisiti da far valere saranno quelli relativi alla cassa a cui si è iscritti al momento dell'evento. Intanto, le domande di pensione con cumulo contributivo hanno già iniziato ad essere presentate. L'Inps ha precisato le istanze che vanno presentate all'ultimo ente o cassa cui si è o si è stati iscritti. Ma è intervenuto sul tema anche il presidente dell'ADEPP, l'associazione delle casse previdenziali private, Oliveti, il quale lamenta che "manca tutta la parte operativa". Secondo Oliveti è necessaria l'implementazione di una piattaforma informatica comune per la gestione dei dati e i calcoli, come già fatto per la totalizzazione (onerosa) dei contributi. D'altronde tale strumento non è pianificabile senza prima la firma delle convenzioni tra ogni Cassa

previdenziale e l'Inps. Infine le convenzioni dovranno ottenere il placet dei ministeri vigilanti.

Fonte Fiscoetasse